



Prot. 1/26 CDA

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA ARBITRALE

Nelle persone di
avv. Giuseppe Picchioni presidente;
avv. Riccarda Maria Bogumila Fornaciari componente,
avv. Giulia Penna componente;

Riunito in conferenza personale da remoto.

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento n. 1/2026 promosso nei confronti dell'Arbitro (omissis), iscritto all'albo degli arbitri con il n. 1619, aperto con provvedimento 27/2/2026 sul seguente capo di incolpazione comunicato il 02/03/2026:

OMISSIS

- a) essere venuto in possesso del codice PIN dell'Arbitro (omissis) senza la sua autorizzazione e per averlo utilizzato a fini personali;
- b) aver effettuato con tale pin l'accesso alla Bridgemate in modalità riservata all'Ufficiale di gara, mentre partecipava come atleta al torneo pomeridiano dell'11/3/2025, presso l'ASD (omissis), desistendo dalla condotta illecita solo quando veniva scoperto dallo stesso Arbitro, così mettendo in pericolo il regolare andamento della competizione e la correttezza dei risultati;

fatti avvenuti durante il torneo pomeridiano dell'11/3/2025 c/o (omissis) ed oggetto di referto arbitrale.

RITENUTO IN FATTO

Il Collegio di Disciplina Arbitrale in data 27/2/2026 apriva procedimento disciplinare sul richiamato capo di incolpazione avendo preso atto della decisione del G.S.N. nel procedimento n. 6/2025 in data 16/4/2025 in esito alla quale il tesserato (omissis) era stato condannato "quale atleta" alla sanzione di mesi quattro di sospensione con inibizione a svolgere attività agonistica e Federale.

Nella richiamata decisione del G.S.N. veniva disposta la trasmissione della sentenza e del relativo fascicolo a questo Collegio, rivestendo il tesserato sanzionato anche la qualità di Arbitro Capo. Preso atto del capo di incolpazione (omissis) affidava le proprie deduzioni difensive alla comunicazione 3/3/2026 cui allegava sia quelle svolte precedentemente al G.S.N. il 9/4/2025 sia la "autodenuncia" inviata il 14/3/2025 all'ufficio del Procuratore Federale FIGB. In tali note invocava a proprio favore l'essere accaduto il fatto "in un momento

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





di grande nervosismo legato ad una mano strana con la mia compagna ed avversari che dicevano cose senza senso”.

Sosteneva di aver “cercato il diagramma delle smazzate nella Bridgemate, avendo il telefono che non funzionava, in mezzo alla concitazione senza cercare di fare qualcosa di furtivo” e di aver realizzato quanto stava facendo “quasi in trance” solo quando l’Arbitro gli aveva tolto la Bridgemate dalla mano.

Ribadiva quindi di aver chiesto scusa, di essere mortificato per l’accaduto, invocava i 50 anni di propria reputazione assoluta e facilmente verificabile.

Deduceva ulteriormente a proprio favore di non “avere fortunatamente ucciso nessuno, né derubato, né diffamato”. Con propria delibera 23/3/2026 questo Collegio disponeva l’acquisizione formale del fascicolo formatosi avanti al G.S.N. e con successiva comunicazione 15/4/2026 richiedeva all’Arbitro (omissis) (colui che aveva segnalato il caso) se lo specifico pin attraverso il quale era stato effettuato l’accesso indebito fosse stato creato o meno in occasione del torneo 11/3/2025. A tale richiesta l’interessato rispondeva di non ricordare se fosse stato utilizzato un codice nuovo o riutilizzato uno precedente. Di tale adempimento e del suo esito veniva data comunicazione all’incolpato esplicitando la sua facoltà di proporre istanze istruttorie, che l’interessato ometteva di presentare.

MERITO e DIRITTO

Questo Collegio di Disciplina è chiamato a intervenire ai sensi degli artt.nn. 8 e 9 del Regolamento del Settore Arbitrale (approvato con delibera n. 165/2022 dalla Giunta Nazionale del Coni) avendo giurisdizione esclusiva sull’operato degli arbitri sotto il profilo comportamentale quando vengano violati i doveri di cui al successivo art. 26. Le richiamate norme giustificano quindi l’intervento sanzionatorio (nello specifico sub ordinamento del settore arbitrale) su quanto possa avere ricadute sull’idoneità a far parte della categoria di Arbitro ed a rivestire il relativo status che - caratterizzato da regole ben diverse da quelle di “semplice tesserato” – impone, in coerenza, peculiari valutazioni. Si deve quindi far luogo ad un’indagine sul medesimo fatto in modo ulteriore ma autonomo non essendosi consumato il potere disciplinare degli organi della Federazione, pur parzialmente già esercitato con la decisione del G.S.N. in data 16/4/2025. L’eventuale doppia affermazione di responsabilità è legittima alla luce dei diversi ruoli rivestiti dall’interessato posto che l’illecito comportamento determina conseguenze negative nei due ambiti (di arbitro e giocatore) che, pur facenti parte del medesimo ordinamento, sono disciplinati ognuno da regole ontologicamente diverse in quanto tengono conto della peculiarità dei distinti ruoli.

La decisione 16/4/2025 del G.S.N. aveva riconosciuto l’avvenuta violazione del sistema ordinamentale

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Federale del Bridge e la necessità di correlazione con il Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I. e del Regolamento Tornei individuando le norme interessate nell'art. 48 dello Statuto Federale (lealtà, rettitudine, correttezza morale, probità in ogni rapporto legato alla qualità rivestita), nell'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo (principio di lealtà) e nell'art. 3 del Regolamento Tornei (etica e comportamento).

Norme che, pur diversamente declinate tra loro, vengono comunque in considerazione e costituiscono (in uno a quelle espressamente destinate al settore arbitrale) un sistema che impone condotte rispettose dei principi di lealtà, correttezza cui deve uniformarsi ogni partecipante alle manifestazioni organizzate sotto l'egida della Federazione. Principi ineludibili da rispettarsi per evitare non solo un'alterazione artificiosa del risultato di una gara ma anche che l'agire del singolo, secondo utilità ed interessi personali estranei o confliggenti con quelli di tutti i consociati, risulti lesivo comunque dell'immagine della collettività. E ciò a tutela della Federazione cui spettano direttamente compiti di gestione e organizzazione di una disciplina sportiva la cui immagine è il frutto non solo della capacità di realizzare i propri fini istituzionali ma, indirettamente, anche della reputazione dei singoli consociati.

In tale contesto l'Arbitro ha la funzione di garantire la regolarità delle manifestazioni intervenendo con l'incisività necessaria in esercizio del diritto/dovere, attribuitogli proprio a tal fine dall'ordinamento, di giudicare il rispetto delle regole, correggendo, sanzionando un comportamento o "certificandone la liceità". Il suo codice comportamentale deve connotarsi quindi di maggiore severità rispetto a quello di un semplice iscritto, secondo una regola etica e giuridica universale che nello specifico è letteralmente affermata all'art. 26, 2° comma, let. b del regolamento del Settore Arbitrale che pone come dovere dell'Arbitro lo "specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che presiedono all'attività di arbitraggio". I doveri dell'arbitro (ne è indice anche l'aggettivazione non neutra della norma) non possono essere che additivi rispetto a quelli dei tesserati proprio perché questi ultimi, quanto meno "in prima istanza" e cioè nel corso della competizione, sono soggetti alla sua direzione il cui diritto/dovere si esercita grazie a poteri ed attribuzioni che non gli sono conferite nel suo personale interesse ma unicamente a tutela della regolarità delle competizioni. In tale contesto se la rispondenza del comportamento a doverosi e ineludibili canoni è stringente per un Arbitro tanto più lo è quanto più sia elevato il ruolo ricoperto all'interno della relativa categoria.

Il fatto storico è stato compiutamente accertato in virtù delle acquisizioni probatorie, rientrando tra le stesse anche le dichiarazioni dell'incolpato nel presente procedimento in parte sovrapponibili a quelle del giudizio

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





n. 6/2025 che ha dato luogo alla decisione n.6/2025 del G.S.N. che sul caso specifico ha ampiamente ed approfonditamente argomentato e poi giudicato.

Costituiscono quindi dati fattuali incontrovertibili: la conoscenza del Pin dell'arbitro (omissis), la sua utilizzazione, nel corso del torneo pomeridiano 11/3/2025 presso l'ASD (omissis), per accedere alla Bridgemate in modalità riservata all'Ufficiale di Gara e l'aver desistito dalla condotta solo dopo l'intervento del suddetto. Non è stata raggiunta la prova delle modalità, se lecite od illecite, attraverso le quali l'incolpato fosse entrato in possesso del Pin riservato, ma la circostanza risulta sostanzialmente irrilevante alla luce del tipo di illecito configurato.

Contrariamente a quanto pare ritenere l'incolpato la liceità della sua condotta non deve essere qui oggetto di esame sulla base dei canoni penalistici in tema di reati contro la persona o contro il patrimonio ma di quelli ben diversi (che dai suddetti canoni prescindono) che disciplinano il particolare Settore Arbitrale. Di talché l'eventuale illiceità penale costituisce sì un'aggravante ma la sua assenza non può, specularmente, assurgere ad attenuante in quella verifica della gravità dell'accaduto che questo Collegio deve svolgere secondo quei richiamati diversi criteri non necessariamente influenzabili da un'illiceità eventualmente sanzionata in altri ordinamenti.

Non è rilevante il fatto che non si sia acquisita la prova di voler alterare il risultato della competizione o di sfruttare altrimenti le informazioni indebitamente acquisite in vista di ulteriori illeciti futuri: a configurare l'illecito è sufficiente il dolo di avere utilizzato la Bridgemate per fini diversi e comunque non consentiti e di aver potuto farlo avvalendosi proprio delle particolari conoscenze (od occasioni di conoscenza) che derivavano all'incolpato dal ricoprire il particolare ruolo. Un ruolo del quale non ci si può spogliare secondo opportunità, dovendo essere un Arbitro Capo punto di riferimento e/o esempio non solo per gli associati ma anche per gli arbitri.

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Accertata la responsabilità dell'incolpato, deve procedersi alla determinazione dell'entità della sanzione in ordine alla quale non soccorre l'art. 26 del Regolamento del Settore Arbitrale che evoca una pluralità di fattispecie tipiche in modo esemplificativo ma non esaustivo, tutte inidonee a ricondurvi il caso esaminato.

Le previsioni di cui ai punti da b) a k) dell'art. 26 non hanno attinenza al caso di specie che ricade nell'ipotesi di cui alla lettera a): norma di chiusura che, ponendo l'(ovvio) obbligo di rispettare tutte le norme ed i regolamenti della Federazione, garantisce la completezza del sistema anche sotto il profilo

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





sanzionatorio dettando i criteri generali (il rispetto di lealtà, etica, probità ecc.) per la ricostruzione e l'inquadramento dell'illecito.

Alla luce di tali previsioni generali di sistema deve quindi determinare la sanzione da infliggere, individuandola tra quelle tipiche di cui a lettere a) b) c) d) al II comma dell'art. 9 del Regolamento del Settore Arbitrale (richiamo, censura, sospensione attività da 10 giorni a 7 anni, radiazione).

Al Collegio pare non adeguata alla gravità dell'accaduto una sanzione meramente formale (quali richiamo o censura) od una interdittiva di non rilevante durata. Nelle ipotesi previste dall'art. 26 dello Statuto si vietano infatti comportamenti che attengono alla scarsa diligenza o competenza, alla mancanza di disponibilità, alla cura dell'aggiornamento, alla solerzia nell'evasione dei vari adempimenti, alla trascuratezza... Fattispecie tutte tipizzate a carattere sostanzialmente colposo, anche se l'ipotesi di cui alla lettera b) pare riferirsi a consapevoli violazioni commesse in occasione dello svolgimento di arbitraggi e direzioni di gara. Queste ultime, ancorché implicanti una precisa volontà, non sono sovrapponibili al caso concreto. Il tutto si connota di rilevanza negativa se solo si consideri la facilità con cui l'interessato ha omesso il minimo autocontrollo violando completamente quelle regole che egli stesso, in altra veste ed anche in manifestazioni di ben maggior rilievo, era istituzionalmente deputato a far rispettare. L'invocata difficoltà di ricostruire la mano, la concitazione, l'affermarsi cose senza senso da parte degli avversari, l'essere in trance ed il nervosismo (circostanze attenuanti di non plausibile invocazione da parte di chi ricopra da decenni il ruolo di Arbitro Capo e sia giocatore di notevole esperienza nel contesto di un torneo pomeridiano) paiono più che altro ricerca di una giustificazione per rendere meno evidente la gravità del comportamento. E non induce a diversa valutazione di minor sfavore il fatto che non sia stata raggiunta la prova dell'ulteriore risultato illecito che l'innocente si prefiggeva grazie all'accesso abusivo. Quand'anche il fine fosse stato esclusivamente quello di soddisfare una curiosità momentanea non sarebbe meno grave quel comportamento che il G.S.N. nella propria decisione ha correttamente qualificato come "noncuranza delle regole" e manifestazione "di ritenersene al di sopra". Deve valutarsi come aggravante la futilità dei motivi che, nella stessa prospettiva dell'innocente, hanno indotto all'accesso.

Se un Arbitro Capo, iscritto all'albo da decenni anche con tale qualifica, è pronto, solo per soddisfare una banale curiosità, a violare le regole accedendo ad un dato assolutamente riservato altrui, vi è una assoluta sproporzione tra l'illecito e la ragione soggettiva che lo ha determinato; se, per chiarirsi una situazione di gioco nel corso di una manifestazione di non particolare rilievo, si ricorre di primo impulso ad un'azione illecita utilizzando un dato conoscitivo che, ancorché causalmente appreso, ci si è dati pena di conservare si

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





dà prova evidente di difficoltà ad orientare le proprie condotte secondo le regole fondamentali. L'essere dimentico di tali precetti non solo può lasciare aperta la strada ad altri non commendevoli comportamenti ma è idoneo ad ingenerare nei terzi il dubbio che l'accesso indebito a dati riservati possa aver luogo anche per ben più rilevanti e lesive intrusioni tanto più se, come nella fattispecie, l'accaduto sia divenuto nell'immediato notorio. E che ciò possa accadere anche ad opera di coloro che, rivestendo il medesimo ruolo, se ne avvantaggino comunque: circostanza evidentemente suscettibile di ledere quell'affidamento che tutti i consociati devono avere nei confronti non solo della categoria arbitrale ma anche di tutto il sistema.

Non sussistono ragioni per ritenere l'applicabilità dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia Federale (esprimente una serie di criteri generali per individuare circostanze attenuanti) e, quindi, per mitigare la sanzione. Non può infatti ascriversi a favore dell'incolpato l'autodenuncia successiva di tre giorni, e quindi "superflua", all'intervento arbitrale 11/3/2025 ed al contestuale rapporto: un'iniziativa, che non risulta di per sé idonea a provare resipiscenza. Ne può essere di favore l'invocare di non aver acceduto furtivamente: i presenti al tavolo, essendo la Bridgemate nelle mani del (omissis), non avrebbero materialmente potuto comunque verificare se fosse stato utilizzato un pin riservato o quale fosse il dato presente sul display. La norma di cui all'art. 59 del Regolamento Federale - che prevede aggravanti laddove emergano l'abuso di poteri, la violazione di doveri o la futilità dei motivi - pone invece condivisibili criteri per attingere ad equilibrio sanzionatorio.

La sanzione che ne consegue non deve essere determinata nella sua entità da esemplarità o deterrenza ma dalla ricerca, di un rapporto di proporzionalità con una condotta in violazione dei doveri fondamentali tenuta nel corso di un torneo proprio da chi sia istituzionalmente preposto a farli rispettare nel corso di competizioni partecipate da altri. L'accaduto si connota di rilevante impatto, sebbene non commesso specificatamente in occasione di attività arbitrale, perché si ripercuote sulla sua figura di arbitro e, ancorché non abbia costituito origine e causa di alterazione di una competizione, è potenzialmente suscettibile di una sua diffusività negativa per la categoria arbitrale in ogni occasione simile.

L'aver disinvoltamente agito quasi che il ruolo di arbitro, anziché gravarlo di più pressanti doveri, lo legittimasse ad un minor rispetto delle regole o addirittura, ad eluderle: in tanto si sostanzia l'illiceità della condotta.

Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto della oggettiva gravità del fatto, dell'implausibilità delle giustificazioni rese dall'incolpato, idonee anzi a rivelare l'assenza di consapevolezza piena del disvalore della propria condotta, del ruolo di estremo prestigio rivestito di Arbitro Capo, della lesività di

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





quanto accaduto per l'immagine non solo della particolare categoria ma anche di tutta la Federazione, sanzione equa pare essere quella della sospensione da ogni attività arbitrale per la durata di 28 mesi. Una sanzione interdittiva temporanea che, prescritta in via edittale in un massimo di anni sette, pare potersi contenere nel limite di un terzo (quindi ventotto mesi). Sanzioni più gravi, ritiene il Collegio, devono essere riservate a chi faccia mercimonio del proprio ruolo o alteri scientemente il risultato della competizione: il che qui non è accaduto.

P.Q.M.

il Collegio di Disciplina Arbitrale applica all'Arbitro (omissis) la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività arbitrale per il periodo di mesi ventotto con decorrenza dal deposito della presente decisione.

Dispone la pubblicazione sul sito Federale area Arbitri.

Così deliberata in conferenza personale dei componenti da remoto in più sedute, l'ultima delle quali il 26/6/2026.

Il Collegio di disciplina arbitrale

avv. Giuseppe Picchioni presidente

avv. Riccarda Maria Bogumila Fornaciari componente

avv. Giulia Penna componente

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

